

Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale

Regolamento complementare

“Mantenimento dell’assicurazione dopo la
cessazione dell’assicurazione obbligatoria
secondo l’art. 47a LPP”

Edizione gennaio 2021

1. Basi

1.1 Questo regolamento complementare stabilisce il mantenimento dell’assicurazione di una persona assicurata che cessa di essere assoggettata all’assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (mantenimento dell’assicurazione secondo l’art. 47a LPP).

1.2 Le disposizioni del regolamento complementare integrano il regolamento di previdenza e il regolamento della cassa. In caso di divergenze sono determinanti le disposizioni del regolamento complementare.

1.3 Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il regolamento complementare in conformità alle disposizioni legali e allo scopo della fondazione. Le modifiche del regolamento complementare devono essere presentate per conoscenza all’autorità di vigilanza.

2. Requisiti

2.1 Fino a massimo un mese dopo lo scioglimento del contratto di lavoro, la persona assicurata può richiedere per iscritto alla fondazione che venga mantenuta l’assicurazione.

2.2 Lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro deve essere documentato in forma scritta.

3. Prestazioni

3.1 3.1. La persona assicurata può scegliere se mantenere solo l’assicurazione dei rischi decesso e invalidità (senza contributi di risparmio) o se continuare anche ad alimentare la previdenza per la vecchiaia (con i contributi di risparmio) nella stessa estensione finora valida.

3.2 L’ammontare del salario assicurato corrisponde all’ultimo salario assicurato prima dello scioglimento del rapporto di lavoro.

3.3 Se la persona assicurata subisce un infortunio di cui all’art. 4 LPGA, una malattia professionale o una lesione corporale equiparata a un infortunio ai sensi della LAINF, la fondazione eroga le prestazioni di rendita per un importo massimo pari alle prestazioni obbligatorie secondo la LPP. Le eventuali prestazioni previste dal regolamento della cassa per quote di salario che superano il massimo LAINF restano assicurate.

3.4 Se il mantenimento dell’assicurazione ha avuto una durata di oltre due anni, le prestazioni assicurative devono essere riscosse sotto forma di rendita e la prestazione di uscita non può più essere riscossa anticipatamente o essere costituita in pegno per un’abitazione di proprietà ad uso proprio. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari che prevedono l’erogazione delle prestazioni solo sotto forma di capitale.

4. Finanziamento

4.1 I contributi per la copertura dei rischi decesso e invalidità e per le spese amministrative vengono finanziati nella loro totalità dalla persona assicurata e devono essere pagati mensilmente. Se la persona assicurata continua ad alimentare la previdenza per la vecchiaia, paga inoltre anche i contributi di risparmio. Se la fondazione impone al datore di lavoro e ai dipendenti il pagamento di contributi supplementari allo scopo di risolvere una copertura insufficiente, la persona assicurata deve pagare anche il contributo di risanamento previsto per i dipendenti. Il datore di lavoro deve pagare anche i contributi di risanamento per la persona assicurata.

4.2 I contributi sono esigibili in anticipo rispettivamente il primo del mese per l’assicurazione del secondo mese successivo. Se i contributi non vengono bonificati entro i tempi previsti, la fondazione invia una diffida alla persona assicurata e ha la facoltà di disdire l’assicurazione a decorrere dalla data fino a cui questa è stata pagata.

4.3 È possibile effettuare un acquisto secondo le disposizioni del regolamento di previdenza.

5. Obblighi di notifica

5.1 La persona assicurata si impegna, entro il termine stabilito, a mettere a disposizione della fondazione tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l’attuazione della previdenza professionale.

5.2 Si tratta in particolare delle informazioni riguardanti:

- l’inizio di un rapporto di lavoro presso un nuovo datore di lavoro e la rispettiva data
- l’entrata in un nuovo istituto di previdenza e indicazione della rispettiva data
- le modifiche dello stato civile e del nome, in particolare la data del matrimonio
- l’incapacità lavorativa di almeno 20% oltre la durata del termine di attesa convenuto
- ogni cambiamento del grado di incapacità lavorativa e/o di invalidità
- ogni modifica dei requisiti che sono alla base del diritto alle prestazioni
- le modifiche dell’indirizzo postale o del domicilio
- gli ulteriori rapporti di previdenza con altri istituti nel caso in cui non sia rispettato il principio dell’adeguatezza sulla totalità dei rapporti di previdenza.

5.3 Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di notifica secondo il regolamento di previdenza in uso e del regolamento della cassa.

5.4 Per le comunicazioni inviate in ritardo possono venir addebitate le spese insorte come previsto dal regolamento dei costi.

6. Cessazione

6.1 L’assicurazione termina quando:

- si verifica il rischio di invalidità
- si verifica il rischio di decesso
- viene raggiunta l’età ordinaria di pensionamento regolamentare
- si entra in un nuovo istituto di previdenza, se presso di esso sono necessari oltre due terzi della prestazione di uscita per l’acquisto nelle prestazioni regolamentari complete
- viene presentata la disdetta da parte della persona assicurata oppure da parte della fondazione in caso di contributi arretrati, con un preavviso di 14 giorni rispettivamente a fine mese.

6.2 È fatto salvo lo scioglimento del contratto di affiliazione per la cassa di previdenza che ha come conseguenza il trasferimento del mantenimento dell’assicurazione dalla fondazione a un altro istituto di previdenza.

7. Entrata in vigore

Questo regolamento complementare entra in vigore il 1° gennaio 2021.

**Fondazione collettiva Perspectiva
per la previdenza professionale**
Aeschengraben 21, Postfach
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Tel. +41 58 285 85 85
info@perspectiva-sammelstiftung.ch

www.perspectiva-fondazione.ch